

N. R.G. 32-1/2025 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI AVEZZANO

Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in composizione feriale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Ilaria Pepe	Presidente
dott. Antonio Stanislao Fiduccia	Giudice
dott.ssa Francesca Greco	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. **32/2025** al *sub 1* avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 CCII promosso da:

PERA ANTONELLA (CF PRENNL67B58A515Q), nata il 18/02/1967 ad Avezzano (AQ), e ivi residente alla Via Australia 18, assistita dall'avv. Paolo Di Gravio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, Via B. Croce n. 4.

DEBITORE RICORRENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	2
PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (art. 270 co. 1 CCII).....	2
a) il presupposto soggettivo.....	2
b) il presupposto oggettivo.....	3



c) la procedura della liquidazione controllata.	4
c.1 L’oggetto.	4
c.2 Il mantenimento del debitore.	6
c.3 Le verifiche del liquidatore.	6
SCelta DEL LIQUIDATORE.....	8

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il data 27/06/2025, Antonella Pera ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. CCII, allegando la relazione dell’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano, nelle persone degli avv.ti Daniela Bianchi e Valentina Leoni, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda.

Con provvedimento del 22/07/2025 il g.d. ha chiesto integrazioni e chiarimenti e l’OCC, in data 06/08/2025, ha depositato una relazione integrativa.

Il giudice delegato, all’esito, ha riferito al Collegio.

PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (art. 270 co. 1 CCII)

1. Sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Avezzano ai sensi dell’art. 27 co. 2 e 3 lett. b) CCII, essendo la ricorrente residente ad Avezzano, comune ricompreso nel circondario del Tribunale, ed essendo ivi collocato il centro dei suoi interessi.

2. Sussistono i presupposti per l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 e ss. CCII.

a) il presupposto soggettivo.

La ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. e) CCII, trattandosi di persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale, come risulta dalla documentazione depositata in atti e come confermato anche dall’OCC nella relazione.

Non è necessario, in questa sede, vagliare il requisito della “meritevolezza”, la cui valutazione è rimandata al momento della futura eventuale esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII.



b) il presupposto oggettivo.

Sussiste una condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, intesa quale situazione di difficoltà economica che rende impossibile far fronte regolarmente, con mezzi e tempi ordinari, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata, anche tenuto conto della consistenza del patrimonio che potrebbe essere non facilmente liquidabile. La sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore prescinde, inoltre, da ogni indagine sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti, essendo a tal fine sufficiente l'accertamento di uno stato d'impotenza economico-patrimoniale non transitorio e idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte con mezzi normali ai propri debiti.

Nel caso di specie, come rilevato dall'OCC, i flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettivi non sono sufficienti a far fronte al soddisfacimento dei creditori.

L'OCC ha attestato la sussistenza di debiti per € 320.499,79, oltre le spese della procedura e al compenso dell'OCC (€ 2.890,94) e dell'avv. Paolo Di Gravio (€ 4.000,00 onnicomprensivo), quest'ultimo in via privilegiata. Tale debito è così composto:

a) in via chirografaria:

- € 2967,14 nei confronti di FINDOMESTIC BANCA SPA, Linea di credito (inquadabile nelle operazioni di credito revolving, pos. nr. 10072019468929);
- € 18.108,02 nei confronti di FINDOMESTIC BANCA SPA finanziamento, garantito dalla cessione della quota di 1/5 dello stipendio;
- € 12.459,18 nei confronti di FINDOMESTIC BANCA SPA, finanziamento garantito mediante delegazione di pagamento di quote di emolumenti netti mensili;
- € 247.632,45 nei confronti di CREDIT FACTOR S.P.A., per contratto di mutuo fondiario stipulato con BNL ceduto a Ifis Npl Investing S.p.A. e successivamente ceduto a Credit Factor spa;
- € 39.330 nei confronti di INTESA SANPAOLO SPA risultante da CR, derivante da un finanziamento concesso dalla Neos Finance s.p.a. al marito, rispetto al quale la ricorrente risulta co-obbligata;
- € 3.561,50 per la fornitura di infissi nell'abitazione di via Australia n. 18, come appare dall'intimazione di pagamento ricevuta dalla debitrice.



Quanto all'attivo patrimoniale e al profilo reddituale, la ricorrente:

- percepisce un reddito di circa € 1.700,00 netti mensili, attualmente gravato da due prestiti Findomestic per € 307,00 ed € 190,00 ed un pignoramento per € 296,43;
- non risulta proprietaria di beni mobili di pregio, di beni mobili registrati ovvero di beni immobili;
- risulta titolare di un rapporto di conto corrente bancario acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma c/c n. 4867, all'interno del quale viene accreditato lo stipendio, avente saldo attivo pari ad € 545,16 al 24/07/2025.

Inoltre, la ricorrente risulta creditrice di € 4.212,60 nei confronti dell'ex marito Alberto Di Virgilio.

L'ammontare del passivo risulta superiore alla soglia prevista dall'art. 268 co. 2 CCII, pur non applicabile nel caso di specie provenendo la domanda dal debitore.

Confrontando i due dati, è evidente che il ricorrente con il proprio patrimonio non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e di far fronte all'esposizione debitore di cui è gravato.

c) la procedura della liquidazione controllata.

c.1 L'oggetto.

La liquidazione controllata del sovraindebitato è una procedura concorsuale a carattere non negoziale ma esecutivo-satisfattivo, avente lo scopo di monetizzare l'intero patrimonio del debitore e di utilizzare il ricavato per soddisfare i creditori nel rispetto della *par condicio creditorum*.

Pertanto, la liquidazione controllata non può essere sottoposta a condizioni dal debitore (né con riferimento al *quantum* offerto né alla durata) e, dunque, tutto il patrimonio, presente e futuro, del debitore deve formare l'attivo concorsuale, ad eccezione di quanto necessario per il mantenimento, così come previsto dall'art. 268 co. 4 CCII. Tale conclusione appare rispettosa anche del principio dettato dall'art. 2740 c.c. in base al quale «*il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri*».

Come chiarito dalla Corte Costituzionale, la determinazione del tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti da parte del liquidatore deve perseguire "l'obiettivo della



maggior soddisfazione possibile delle ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa” e “La durata dell’apprrensione dei beni sopravvenuti dipende, infatti, dall’ammontare delle risorse complessive disponibili e dall’entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall’istituto dell’esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura.”¹.

Inoltre, la cessione del quinto, il pignoramento e la delegazione di pagamento operanti sulla retribuzione mensile sono inopponibili alla presente procedura e, pertanto, devono cessare dovendosi acquisire alla procedura l’intero stipendio, al netto della quota per il mantenimento.

Infatti, l’art. 144 CCII esprime un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: 1) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); 2) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; 3) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); 4) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; 5) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; 6) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito, nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della *par condicio creditorum*².

¹ Cfr. Corte Cost., sentenza n. 6 del 19/01/2024.

² Tribunale Mantova, 20 Aprile 2023. Pres. Gibelli. Est. Bernardi; Tribunale di Terni, 17 luglio 2023.



Pertanto, per la parte rimasta impagata alla data di apertura della procedura di liquidazione, il creditore deve concorrere al pari degli altri sul patrimonio del debitore, senza potersi giovare di una modalità di soddisfacimento divenuta incompatibile con la procedura concorsuale.

L'eventuale pagamento, successivo all'apertura della liquidazione, dovrà considerarsi inopponibile alla massa e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 144 co. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per far valere l'inefficacia e per la restituzione delle somme pagate.

c.2 Il mantenimento del debitore.

La somma necessaria al mantenimento del debitore deve essere determinata facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 co. 2 CCI che la quantifica in rapporto *“all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE”* (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare) e la sua concreta determinazione deve essere rimessa al giudice delegato una volta acquisita dal debitore la documentazione necessaria e sentito il parere del liquidatore³. Allo stato, sulla scorta della documentazione presentata e salva conferma ovvero diversa quantificazione da parte del giudice delegato, il Collegio ritiene di poter individuare in via provvisoria la somma necessaria per il mantenimento, esclusa dalla liquidazione controllata, in € 700,00 mensili.

Va, invero, considerato che la ricorrente abita nella casa di proprietà della figlia assieme al figlio economicamente indipendente, che partecipa pertanto alle spese.

Le mensilità aggiuntive (es. tredicesima) saranno, invece, acquisite interamente alla procedura.

c.3 Le verifiche del liquidatore.

In conclusione, considerato che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso dall'art. 268 co. 4 CCII, il debitore

³ Tribunale Pescara, 08 Febbraio 2023. Pres., est. Bongrazio, Tribunale Lodi, 13 Dicembre 2023. Pres. Giuppi. Est. Varesano, Tribunale Treviso, 25 Settembre 2023. Pres. Casciarri. Est. Munaro..



dovrà provvedere al versamento integrale dello stipendio, al netto della somma necessaria per il mantenimento sopra indicata (ovvero quello confermata o modificata dal g.d.), nelle modalità indicate dal liquidatore, provvedendo ad inviare a quest'ultimo, trimestralmente, la prova delle somme percepite in concreto e i giustificativi delle spese sostenute (es. pagamento utenze, abbonamento ai mezzi di trasporto, spese mediche e scolastiche, etc.). Inoltre, dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente.

Il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti.

Si precisa che, allo stato, deve ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni del debitore, attesa la natura universale della procedura, salva la possibilità di rinuncia alla liquidazione, autorizzata dal giudice delegato a seguito dell'apertura della procedura, ricorrendone i presupposti, anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'art. 272 co. 2 CCII.

Spetterà poi al liquidatore valutare la sussistenza di azioni necessarie al recupero di attivo.

Rispetto al TFR maturato dal lavoratore, si rimette al liquidatore la valutazione dell'effettiva possibilità di richiedere un'anticipazione della somma accantonata, al fine di acquisirla alla liquidazione nei limiti dell'art. 268 co. 4 CCII. Sul punto, si osserva che, diversamente da quanto riportato dall'OCC che, nella relazione del 06/08/2025 ha affermato *"l'Istituto rappresenta che ad oggi non è possibile determinare l'ammontare del TFR maturato, il quale è riscontrabile solo alla fine del rapporto lavorativo."*, l'INPS ha dichiarato quanto segue:

Gentile Avvocato

se per situazione creditoria si riferisce all'ammontare del Tfr spettante alla sua assistita, maturato fino ad oggi, si informa che tali dati sono rinvenibili nella Cu dell'interessata o presso l'amministrazione di appartenenza della stessa. Questo istituto entrerà in possesso di tali dati solo alla fine del rapporto lavorativo. Cordiali saluti

Pertanto, spetterà al liquidatore, con l'ausilio della ricorrente, determinare la somma dovuta a titolo di T.F.R. accantonata e verificare la possibilità di ottenerne un anticipo nei casi previsti dalla legge.

Infine, stante il disposto dell'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione, previa liquidazione.



Per le ragioni sopra indicate, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII.

SCelta DEL LIQUIDATORE

A fronte dell'intervento del correttivo d.lgs. 136 del 13 settembre 2024, intervenuto sull'art. 270 co. 2 lett. b) CCII, può essere confermato, quale liquidatore, l'OCC già individuato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 268, 268 e 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **PERA ANTONELLA (CF PRENNL67B58A515Q)**, nata il 18/02/1967 ad Avezzano (AQ), e ivi residente alla Via Australia 18.

NOMINA la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura.

NOMINA l'OCC quale liquidatore.

ORDINA al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

DISPONE che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato in via provvisoria (€ 700,00 mensili), ovvero nella diversa misura determinata dal g.d. all'esito delle necessarie verifiche e del parere del liquidatore, mettendo, invece, a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti.

ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

ORDINA, qualora nel patrimonio vi siano beni mobili registrati e beni immobili, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore.



DÀ ATTO che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio.

DISPONE che il liquidatore:

- apra un conto corrente dedicato alla procedura presso l'Istituto di Credito convenzionato, nel quale verrà acquisito l'intero attivo della procedura;
- entro 30 giorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 co. 2 lett. d) ovvero alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

DISPONE che il liquidatore depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore anche:

a) se il ricorrente stia collaborando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le



informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.

DICHIARA che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività del pignoramento del quinto dello stipendio, della cessione del quinto e delle delegazioni di pagamento, ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute.

DISPONE che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Avezzano e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese.

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 13 agosto 2025

Il Giudice estensore
dott.ssa Francesca Greco

il Presidente
dott.ssa Ilaria Pepe

